



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO	Presidente
dott. Cristiano VALLE	Consigliere
dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO	Consigliere
dott. Augusto TATANGELO	Consigliere relatore
dott. Irene AMBROSI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 25597 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto

da

Cesare ()
rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall'avvocato
)

-ricorrente-

nei confronti di

Giancarlo ()
rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall'avvocato
)

CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA S.c.r.l. (C.F.: 00532040581), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante *pro tempore*, Omero Papi

rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall'avvocato
)

-controricorrenti-

nonché

Oggetto:

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
--

Ud. 05/12/2022 P.U.

R.G. n. 25597/2020

Rep. _____



Maria Stella (
quale erede beneficiata di Salvatore
UNICREDIT S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del le-
gale rappresentante *pro tempore*

CONDOMINIO **IN ROMA (C.F.:**
non indicato), in persona del legale rappresentante *pro*
tempore

INPS (C.F.: non indicato), in persona del legale rappre-
sentante *pro tempore*

BANCA D'ITALIA (C.F.: non indicato), in persona del le-
gale rappresentante *pro tempore*

-intimati-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.
8239/2020, pubblicata in data 8 giugno 2020;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in
data 5 dicembre 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo;

letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del
sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

Giancarlo ha proceduto in via esecutiva, nelle forme
del pignoramento di crediti presso terzi, nei confronti del suo
debitore Salvatore nel processo esecutivo promosso
dal è intervenuto Cesare per la soddisfazione
di propri crediti professionali nei confronti dello stesso
sulla base di un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo.
Il giudice dell'esecuzione, all'esito delle dichiarazioni di quan-
tità, ha assegnato gli importi disponibili al solo creditore proce-
dente, escludendo il dal riparto, avendo ritenuto tardivo
il suo intervento.

Quest'ultimo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi
dell'art. 617 c.p.c., contestando la distribuzione.

Nella fase sommaria del procedimento di opposizione, il giudice
dell'esecuzione, nel negare la richiesta di sospensione avanzata
dall'opponente, ha rilevato altresì la radicale inesistenza



giuridica del titolo esecutivo fatto valere dal **trattandosi**
di decreto ingiuntivo richiesto ed emesso dopo il decesso dello
stesso debitore ingiunto.

L'opposizione agli atti esecutivi, nella fase di merito, è stata poi
rigettata dal Tribunale di Roma.

Ricorre il **_____** sulla base di quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi il **_____** e la Cassa di
Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia
S.c.r.l. (terza pignorata).

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti-
mati Maria Stella **_____** (quale erede beneficiata di Salvatore

Unicredit S.p.A., Condominio

in Roma, INPS, Banca d'Italia.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto
luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 *bis*,
del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo-
dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. ed illogicità e contraddit-
torietà della motivazione».

Il ricorrente contesta l'affermazione contenuta nella sentenza
impugnata secondo la quale egli sarebbe stato a conoscenza
del decesso **_____** già dal 27 aprile 2018.

Il motivo è inammissibile.

1.1 Il tribunale ha effettivamente affermato che il **_____** do-
veva ritenersi a conoscenza del decesso **_____** sin dal 27
aprile 2008, desumendo tale circostanza di fatto dalla valuta-
zione della documentazione probatoria versata in atti dalle
parti.

La suddetta affermazione risulta formulata nella parte della
sentenza impugnata avente ad oggetto il rilievo



dell'inammissibilità della questione della validità della notificazione dell'atto di pignoramento (e degli atti preliminari allo stesso), ritenuta tardivamente avanzata dal [redacted] oltre i 20 giorni dalla data del suo intervento nel processo esecutivo, momento in cui egli doveva ritenersi avere avuto conoscenza legale del pignoramento stesso, oltre che del decesso del debitore.

1.2 Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda l'oggettiva circostanza di fatto della conoscenza o meno del decesso dell'

[redacted] da parte del [redacted] al momento del suo intervento nel processo esecutivo, si tratta della contestazione di un accertamento di fatto operato dal giudice del merito, fondato sulla valutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

1.3 In ogni caso, la censura è inammissibile anche per un'altra concorrente, anzi logicamente preliminare, ragione.

Tutte le contestazioni del [redacted] relative alla legittimità dell'atto di pignoramento (e degli atti preliminari allo stesso) sono state, infatti, ritenute inammissibili dal tribunale non solo perché tardivamente avanzate, oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., ma anche perché le stesse non erano oggetto del suo originario ricorso in opposizione al giudice dell'esecuzione, in quanto formulate solo con l'atto introduttivo del relativo giudizio di merito a cognizione piena, il che non è consentito, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01; conf., *ex multis*: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01; Sez. 3, Ordinanze n. 41747 e 41748 del 28/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 1159 del 17/01/2022; nel medesimo senso: Sez. 3, Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022, Rv. 664552 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 18330 del 07/06/2022).



Con riguardo a tale ulteriore e autonoma *ratio decidendi*, il ricorrente si limita a sostenere che le questioni di nullità del pignoramento sarebbero sempre rilevabili anche di ufficio: è peraltro sufficiente osservare, in proposito, che la rilevabilità di ufficio della eventuale nullità del pignoramento è consentita al solo giudice dell'esecuzione, non certo al giudice della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione esecutiva, il quale è invece vincolato ai motivi posti a base della stessa; di tali motivi, in corso di causa, non è del resto consentito il mutamento, così come, sempre in corso di causa, è inammissibile la proposizione di nuovi e diversi motivi di opposizione (cfr., in proposito, *ex multis*: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 - 01 Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 - 01).

1.4 È, infine, opportuno sottolineare che la censura di cui al motivo di ricorso in esame ha ad oggetto una questione del tutto irrilevante ai fini della decisione sui motivi di opposizione in origine effettivamente proposti dal ricorrente, cioè quelli relativi alla legittimità della sua esclusione dal riparto: non è infatti dalla conoscenza del decesso da parte del

che il tribunale ha fatto derivare l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo fatto valere da quest'ultimo, ma dal fatto puramente oggettivo che detto titolo, consistente in un decreto ingiuntivo, fosse stato richiesto nei confronti di un soggetto già deceduto ed a prescindere, quindi, dalla conoscenza di tale decesso da parte del ricorrente.

1.5 In definitiva, le censure di cui al motivo di ricorso in esame, oltre a risolversi in contestazioni di insindacabili accertamenti di fatto e/o della valutazione delle prove operata dal giudice del merito, non colgono adeguatamente le effettive e plurime *rationes decidendi* alla base della statuizione impugnata sul punto



in contestazione e/o non possono comunque ritenersi conclusivi con riguardo all'effettivo ammissibile oggetto della presente opposizione agli atti esecutivi.

2. Con il secondo motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c.».

Il ricorrente sostiene che, sul medesimo presupposto in base al quale era stato ritenuto radicalmente privo di efficacia giuridica il proprio titolo esecutivo, cioè l'avvenuto decesso avrebbe allora dovuto ritenersi altresì inesistente la notificazione dello stesso atto di pignoramento, a suo dire richiesta dal creditore procedente e perfezionatasi, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., successivamente alla data indicata come quella del preteso decesso del debitore esecutato.

Anche questo motivo è inammissibile.

2.1 Come già chiarito nell'esame del primo motivo, la questione della validità dell'atto di pignoramento, oltre ad essere stata proposta tardivamente ai sensi dell'art. 617 c.p.c., era estranea all'oggetto dell'opposizione originariamente avanzata dal

, che riguardava esclusivamente il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione lo aveva escluso dalla distribuzione delle somme disponibili: per tali ragioni essa – correttamente – non è stata, in realtà presa affatto in esame del tribunale, nella decisione impugnata.

Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame, che hanno ad oggetto proprio la questione della validità o meno della notificazione dell'atto di pignoramento, non colgono quindi adeguatamente la effettiva *ratio decidendi* della statuizione impugnata, sul punto.

2.2 D'altra parte, anche per completezza espositiva, è opportuno osservare che non è ravvisabile un effettivo e concreto interesse del ricorrente all'opposizione, sotto il profilo in esame: se il pignoramento fosse dichiarato nullo o addirittura radicalmente inesistente, come egli pare pretendere, resterebbe



caducato anche il suo intervento, trattandosi certamente di una ipotesi di inesistenza originaria dell'atto iniziale del processo esecutivo ovvero di arresto dell'azione esecutiva anteriore all'intervento, che ne determinerebbe quindi l'automatica caducazione, anche se sostenuto da titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 61 del 07/01/2014, Rv. 628704 - 01); di conseguenza, il non potrebbe comunque ottenere la invocata collocazione nel piano di riparto.

Né potrebbe darsi seguito alla singolare tesi espressa nel ricorso per cui sarebbe stato possibile, nell'ambito della medesima procedura esecutiva promossa contro disporre la rinnovazione dello stesso pignoramento nei confronti dei suoi eredi, per giunta collettivamente ed impersonalmente e, tanto meno, sarebbe possibile attribuire rilievo all'eventualità per cui, in tal caso, il avrebbe ipoteticamente potuto procurarsi un nuovo titolo esecutivo contro i suddetti eredi e rinnovare il proprio intervento.

È sufficiente, in proposito, considerare che solo una procedura esecutiva validamente iniziata contro il soggetto che risulta debitore al momento del pignoramento può proseguire, in caso di successivo decesso di quest'ultimo, contro gli eredi.

3. Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 152 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3); violazione e falsa applicazione, in ogni caso, dell'art. 565, in relazione all'articolo 596 c.p.c.».

Il ricorrente sostiene che il suo intervento avrebbe dovuto ritenersi tempestivo, anche in quanto privilegiato.

Neanche questo motivo coglie adeguatamente l'effettiva *ratio decidendi* della statuizione impugnata.

3.1 Il tribunale non ha in realtà esaminato le questioni relative alla tempestività dell'intervento del ed alla natura privilegiata del suo credito, avendo deciso la controversia sulla base di una ragione logicamente preliminare.



Ha, infatti, escluso il suo stesso interesse a proporre le suddette questioni, al fine di ottenere l'inserimento del suo credito nel riparto, ritenendo assorbente e decisivo, in proposito, il pregiudiziale rilievo della radicale inesistenza giuridica del titolo esecutivo da lui fatto valere a fondamento dell'intervento spiegato nel processo esecutivo, rilievo del resto già operato dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria dell'opposizione, mediante una modifica o comunque una integrazione dell'originario provvedimento opposto.

3.2 In proposito, è opportuno effettuare una precisazione di carattere sistematico.

Il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria del giudizio che si svolge davanti a lui a seguito del deposito del ricorso avente ad oggetto una opposizione esecutiva, ben può revocare, modificare o integrare gli atti opposti e, più in generale, adottare, esercitando i propri poteri officiosi, i provvedimenti opportuni per il corso del processo esecutivo, anche sulla base di elementi di fatto o di diritto che siano emersi a seguito dell'opposizione. Come già chiarito nei precedenti di questa stessa Corte (già più sopra richiamati: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01; conf., *ex multis*: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01; Sez. 3, Ordinanze n. 41747 e 41748 del 28/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 1159 del 17/01/2022; nel medesimo senso: Sez. 3, Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022, Rv. 664552 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 18330 del 07/06/2022) in cui si è affermato il suo carattere necessario e inderogabile, va ribadito che una delle principali funzioni della fase sommaria delle opposizioni esecutive è proprio quella di consentire al giudice dell'esecuzione di intervenire, con riguardo alle questioni poste con l'opposizione – oltre che in sede cautelare ai sensi degli artt. 624 e 618 c.p.c. – anche utilizzando, laddove possibile, i propri poteri officiosi,



onde adottare immediatamente i provvedimenti opportuni ai fini del regolare corso del processo esecutivo.

Ciò significa che egli, in tale fase, purché non ecceda dai limiti delle sue attribuzioni e dei suoi poteri officiosi, potrà anche revocare, modificare o integrare i provvedimenti opposti sulla base di quanto emerso, in fatto o in diritto, a seguito dell'opposizione.

Va, altresì, opportunamente chiarito che, nelle ipotesi in cui (come nella specie) venga modificato o integrato il provvedimento opposto, l'opponente potrà naturalmente contestare il provvedimento come modificato dal giudice dell'esecuzione direttamente con l'atto introduttivo del giudizio di merito, senza necessità di proporre una nuova opposizione.

Nella fase di merito del giudizio a cognizione piena potranno peraltro ritenersi consentite tutte le censure che abbiano ad oggetto il provvedimento originariamente opposto, come modificato o integrato dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria, restando invece esclusa, come di regola, la proposizione di altri e nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto essere proposti prima e a prescindere da quelle modifiche e non siano quindi dipendenti da queste ultime o, comunque, ulteriori motivi di opposizione estranei all'ambito dell'originaria opposizione e/o che non riguardino direttamente l'atto in origine contestato e abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo esecutivo, non incisi dalle modifiche adottate dal giudice dell'esecuzione nel corso della fase sommaria.

3.3 Nella specie, come emerge sia dal ricorso che dalla sentenza impugnata, il giudice dell'esecuzione, nel corso della fase sommaria dell'opposizione proposta dal avverso il provvedimento che lo aveva escluso dal riparto, ha modificato (o, comunque, integrato) tale provvedimento, sostituendo alla motivazione fondata sulla tardività dell'intervento, quella, logicamente pregiudiziale ed assorbente, fondata sull'inesistenza



giuridica e, quindi, sull'assoluta inefficacia del titolo esecutivo da lui fatto valere: per quanto fin qui esposto, si tratta di una modifica del tutto legittima, oltre che opportuna e corretta in diritto.

Ne consegue che deve ritenersi altrettanto corretta la decisione del tribunale, il quale, nell'esaminare il merito dell'opposizione avanzata dal [redacted] avverso il provvedimento che lo aveva escluso dal riparto, in sede di cognizione, ha tenuto conto delle integrazioni e modifiche adottate dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria dell'opposizione stessa con riguardo al fondamento del provvedimento opposto, mentre ha escluso l'ammissibilità delle nuove contestazioni, avanzate dall'opponente solo nella fase di merito del giudizio, aventi ad oggetto la regolarità dell'atto di pignoramento, trattandosi di questioni estranee all'oggetto del provvedimento opposto, anche come modificato, nonché al contenuto dell'originaria opposizione.

3.4 Va, infine, osservato che neanche potrebbe darsi seguito alle argomentazioni del ricorrente in merito alla possibilità di considerare il suo intervento utile ai fini della partecipazione al riparto finale, anche a prescindere dalla validità ed efficacia del titolo esecutivo posto a base dello stesso.

Nel ricorso si deduce, in realtà, quale motivo di censura sul punto, che in ordine a tale questione mancherebbe una effettiva motivazione nella decisione impugnata.

La censura non coglie nel segno, in quanto il tribunale ha, al contrario, preso in esame la questione e l'ha ritenuta infondata, affermando che i documenti prodotti dal [redacted] a ulteriore sostegno del credito professionale oggetto del suo intervento (in realtà fondato su titolo esecutivo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo) non potevano ritenersi rientrare tra le scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. (cioè le scritture tenute dall'imprenditore), richiamate dall'art. 499 c.p.c..



Si tratta di una motivazione certamente adeguata, avverso la quale non sono svolte nel ricorso censure sufficientemente specifiche: il ricorrente si limita infatti a sostenere, in modo apodittico, che, anche a voler ritenere inesistente il titolo esecutivo fatto valere, avrebbe potuto e dovuto considerarsi il suo intervento come svolto senza titolo, sulla base della fattura autenticata prodotta (ulteriori argomentazioni sul punto sono svolte solo tardivamente, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.).

Quanto appena osservato è già di per sé sufficiente per disattendere le censure di cui al ricorso.

In ogni caso, per quanto emerge dagli atti, il aveva spiegato il suo intervento nel processo esecutivo sulla base di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) e nel ricorso non è in alcun modo dedotto che fosse stato posto in essere il procedimento previsto dall'art. 499 c.p.c., indispensabile per gli interventi non fondati su titolo esecutivo ai fini dell'eventuale riconoscimento del credito stesso da parte del debitore esecutato e del suo successivo inserimento nel piano di riparto (senza neanche considerare che, essendo in realtà il debitore deceduto al momento dell'intervento, lo stesso avrebbe dovuto eventualmente aver luogo nei confronti degli eredi): ciò, risultando del resto rilevabile anche d'ufficio la carenza del previo richiamato procedimento previsto dall'art. 499 c.p.c., esclude in radice la possibilità che il ricorrente potesse essere ammesso al riparto quale creditore non munito di titolo, come egli pare pretendere.

4. Con il quarto motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c.».

Con tale motivo il ricorrente, nella sostanza, formula sotto diverso profilo le medesime censure già alla base dei precedenti motivi del ricorso, in particolare quelle relative alla contestazione della tardività dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento.



È quindi sufficiente, in proposito, ribadire quanto già esposto in precedenza, cioè che si tratta di censure inammissibili, non potendosi ritenere fondate quelle aventi ad oggetto l'ulteriore autonoma *ratio decidendi* posta dal tribunale a sostegno della medesima statuizione, relativa alla avvenuta proposizione di tale motivo di opposizione solo con l'atto introduttivo del giudizio di merito.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2022.

L'estensore

Augusto TATANGELO

Il presidente

Franco DE STEFANO

